



IVA

La nuova base imponibile IVA delle permute

di Marco Peirolo

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2026: novità e casi operativi

[Scopri di più](#)

Dal 1° gennaio 2026, per effetto dell'art. 1, comma 138, Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026), la **base imponibile** delle operazioni permutative **non è più costituita dal "valore normale"** dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna cessione o prestazione, **ma dal valore dei beni e servizi** che formano oggetto di ciascuna cessione o prestazione, **determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.**

Per comprendere la novità occorre ricordare che, ai fini IVA, **le operazioni permutative** sono disciplinate dall'[art. 11, D.P.R. n. 633/1972](#), secondo cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispondenza di altre **cessioni di beni e prestazioni di servizi** sono **assoggettate a imposta separatamente** da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.

Nella normativa comunitaria, invece, **non è espressamente regolato il regime IVA delle permute**, che sono, infatti, **ricomprese nella nozione di "cessione"**, quale trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario (art. 14, par. 1, Direttiva n. 2006/112/CE), **ovvero nella nozione residuale di "prestazione"**, intesa come **ogni operazione che non costituisce una cessione di bene** (art. 24, par. 1, Direttiva n. 2006/112/CE).

Il principio della tassazione separata, finalizzato a consentire l'esercizio della detrazione a ciascuna controparte, implica che, per ogni operazione che compone la permuta, è **necessario verificare la sussistenza dei presupposti d'imposta** (oggettivo, soggettivo e territoriale).

Fino al 31 dicembre 2025, la base imponibile era costituita dal **"valore normale"** del bene o del servizio che forma **oggetto di ciascuna operazione**, laddove – ai sensi dell'[art. 14, D.P.R. n. 633/1972](#) – per **"valore normale"** s'intende l'intero importo che il cessionario o committente, **al medesimo stadio di commercializzazione** di quello in cui avviene la cessione di beni o prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione **nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione**. Qualora **non siano accettabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe**, per **"valore normale"** s'intende – per le **cessioni di beni** – il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si



effettuano tali operazioni e – per le **prestazioni di servizi** – le **spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi**.

La nuova modalità di determinazione della base imponibile delle permute è dovuta alla **difformità della normativa interna rispetto a quella comunitaria**, come più volte messo in luce dalla giurisprudenza della Corte UE.

Infatti, la **determinazione della base imponibile in funzione del “valore normale”** si poneva in contrasto con le indicazioni della Corte, per la quale tale criterio è previsto **esclusivamente per le operazioni tra soggetti collegati** da **legami familiari o altri stretti vincoli personali**, gestionali, di assicurazione, di proprietà, finanziari o giuridici, quali definiti dagli Stati membri, così come può evincersi dall'art. 80, Direttiva n. 2006/112/CE.

Di conseguenza, il **criterio del “valore normale” non è applicabile alle operazioni permutative** (sent. 7 marzo 2013, causa C-19/12; [sent. 19 dicembre 2012, causa C-549/11](#); [sent. 26 aprile 2012, cause riunite C-621/10 e C-129/11](#)).

Nella disciplina italiana, l'[art. 13, comma 3, lett. a\), b\) e c\), D.P.R. n. 633/1972](#), in coerenza con il citato art. 80 della Direttiva n. 2006/112/CE, dispone che **la base imponibile è quantificata in funzione del “valore normale” per le operazioni tra soggetti collegati** allo specifico fine di evitare che, attraverso transazioni fra società legate da un rapporto di controllo, **siano elusi i limiti derivanti dal pro rata di detrazione riguardanti una delle controparti**.

Tuttavia, la previgente formulazione dell'[art. 13, comma 3, lett. d\), D.P.R. n. 633/1972](#), nell'estendere l'applicazione del “valore normale” anche alle operazioni permutative, si poneva in difformità alla disciplina comunitaria sopra brevemente esposta.

Pertanto, come previsto dall'**art. 1, commi 138 e 139, Legge di Bilancio 2026**, per le **operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026**, la base imponibile delle operazioni permutative è costituita dal **valore dei beni e dei servizi di ciascuna operazione**, determinato dall'**ammontare complessivo di tutti i costi** riferibili a tali cessioni o prestazioni.

Come riportato nella Relazione illustrativa al DDL bilancio 2026, la modifica normativa è **finalizzata ad adeguare all'ordinamento comunitario la normativa nazionale**, dopo che la Commissione europea, con l'EU Pilot (2022) 10314, ha segnalato il possibile disallineamento della **norma interna rispetto a quella comunitaria**, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Peraltro, anche la Commissione europea, in occasione del 127° incontro del 14 maggio 2025, ha evidenziato l'**illegittimità del previgente art. 13, comma 3, lett. d), D.P.R. n. 633/1972**, già messo in luce dal Comitato IVA nei Working Paper n. 1112 del 30 giugno 2025 e n. 1107 del 16 aprile 2025, in particolare dopo che l'Italia aveva chiesto se uno Stato membro **possa equiparare le operazioni permutative all'esistenza di vincoli giuridici** ai sensi dell'art. 80 della Direttiva n. 2006/112/CE, in modo che **possa essere utilizzato il “valore normale”** per



l'applicazione dell'IVA a tali operazioni quando sono soddisfatte le condizioni previste dalla norma in questione.

Coerentemente alla posizione della Corte europea, il Comitato IVA prima e la Commissione europea dopo hanno affermato che, per un'operazione in natura, **la base imponibile corrisponde al valore monetario dei beni o servizi** forniti come corrispettivo e include tutte le spese sostenute dal destinatario per ottenere la cessione o la prestazione, **compresi i costi dei servizi accessori**.